

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-4249 del 31/07/2024
Oggetto	Proc. MO17A0014. FRANCESCO NERI. Rinnovo di concessione per la derivazione di acqua pubblica superficiale dal torrente Rossenna in comune di Polinago (MO) per uso irrigazione agricola. Regolamento Regionale 41/2001, art. 36.
Proposta	n. PDET-AMB-2024-4356 del 29/07/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	VALENTINA BELTRAME

Questo giorno trentuno LUGLIO 2024 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena, VALENTINA BELTRAME, determina quanto segue.

Servizio autorizzazioni e concessioni sede di Modena

Oggetto: Procedimento MO17A0014. FRANCESCO NERI. Rinnovo di concessione per la derivazione di acqua pubblica superficiale dal torrente Rossenna in comune di Polinago (MO) per uso irrigazione agricola. Regolamento Regionale 41/2001, art. 36.

La Dirigente

Premesso che

- con Legge Regionale n° 13 del 30/07/2015 la Regione Emilia-Romagna ha affidato ad ARPAE Agenzia Regionale Prevenzione Ambiente ed Energia le funzioni regionali in materia di concessione e gestione del Demanio Idrico di cui al R.D. 1773/33;
- con determinazione 3603 del 10/07/2017 è stata rilasciata a FRANCESCO NERI la concessione per la derivazione di acqua pubblica superficiale ubicata al foglio 16 fronte mappale 289 del comune di Polinago (MO), loc.tà Roccapelago, dal corpo idrico denominato "torrente Rossenna" per l'irrigazione di colture orticole, con una portata massima d'esercizio di 1 litro/sec. e per un quantitativo massimo prelevabile pari a 600 mc/anno, valida fino al 31/12/2021;
- con nota n. PG/2022/108216 del 30/06/2022, FRANCESCO NERI (C.F. NREFNC84R08F257Z) ha chiesto il rinnovo della concessione per la derivazione di acqua pubblica superficiale;

Considerato che la domanda pervenuta è assoggettata al procedimento di concessione con procedura semplificata;

Dato atto che l'Autorità Distrettuale di Bacino del Fiume Po:

- predispone i Piani di Gestione delle acque del distretto Idrografico *del Fiume Po* per il raggiungimento e mantenimento del bilancio idrico nel territorio di sua competenza, di cui l'ultimo in vigore, relativo al sessennio 2021-2027, è stato approvato con delibera n. 4/2021;
- ha introdotto un'apposita metodologia cosiddetta ERA (Esclusione Repulsione Attrazione) per la valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti *dalla Direttiva Quadro Acque, con le Deliberazioni 8/2015 e 3/2017* (c.d. Direttiva derivazioni), che è stata recepita, per quanto riguarda il territorio della Regione Emilia-Romagna, con la D.G.R. n. 1195/2016;

Accertato che, in seguito alla valutazione della derivazione in base al "metodo ERA" essa risulta rientrare nella matrice "stato A" (Attrazione), pertanto l'utenza richiesta è compatibile con l'equilibrio del bilancio idrico e non pregiudica il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi definiti per il corpo idrico interessato dal prelievo;

Preso atto della mancata trasmissione da parte dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza e Protezione Civile della Regione Emilia-Romagna del parere di competenza richiesto ai sensi del R.D. 523/1904 in

data 21/10/2022 con il prot. n. PG/2022/173242, che pertanto si intende acquisito in senso favorevole al rilascio della concessione alle condizioni indicate nell'allegato disciplinare, ai sensi dell'art. 17-bis della Legge 241/1990 applicato nei termini previsti dalla DGR 714/2022;

Valutato il volume del prelievo, ai sensi della D.G.R. n. 1060/2023, come adeguato rispetto al fabbisogno necessario per l'utilizzo dichiarato;

Appurato che:

- ai fini della determinazione del corrispettivo dovuto quale canone annuo, la destinazione della risorsa rientra nella tipologia d'uso "irrigazione agricola", di cui alla lettera a) dell'art. 152, comma 1, della L. R. 3/1999 e s.m.i.;

- l'importo del canone corrisponde al minimo previsto per la tipologia di appartenenza;

Verificato inoltre che il Concessionario ha versato:

- l'importo dovuto per l'espletamento dell'istruttoria della domanda di rinnovo della concessione;

- il 14/08/2017 **€ 250,00** come deposito cauzionale;

- il 08/07/2024 **€ 29,10** quale somma dei canoni 2023 e 2024, comprensivi degli interessi legali;

- tutti i canoni pregressi;

Visti:

- il Regio Decreto 11/12/1933, n. 1775;

- il Regolamento Regionale 20/11/2001, n. 41;

- il Decreto Legislativo 3/4/2006, n. 152 e s. m. i.;

- la Legge Regionale 21 aprile 1999, n. 3;

- le norme del Piano di Tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, approvato con Deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 40 in data 21/12/2005;

- la Direttiva 200/60/CE;

- ii Decreti della Direzione Generale per la salvaguardia del Territorio e delle Acque del Ministero dell'Ambiente n. 29/STA del 13/02/2017 e n. 30/STA del 13/02/2017;

- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13, con cui la Regione ha disposto che le funzioni regionali in materia di demanio idrico siano esercitate tramite l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) a far data dal 01.05.2016;

- la Legge Regionale 30/4/2015, n. 2, in particolare l'art.8;

- le deliberazioni della Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 65/2015, 787/2014, n. 1781/2015 e n. 2067/2015;

-le deliberazioni della Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1415/2016, n. 1792/2016 e n. 2254/2015;

-la legge n. 241/1990 e s.m.i.;

-il Decreto Legislativo n. 33/2013;

-la deliberazione della Giunta Regionale Emilia-Romagna n.

1060/2023;

- le Delibere DDG 130/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia;
- la DGR n. 2291/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata D.D.G. n. 130/2021;
- la DDG n. 75/2021 - come da ultimo modificata con la D.D.G. n. 19/2022 - di approvazione dell'Assetto organizzativo analitico e del documento Manuale organizzativo di Arpae Emilia-Romagna;
- la DDG 108/2022 con la quale la dott.ssa Valentina Beltrame è stata nominata responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni del SAC di Modena;

Ritenuto che sulla base dell'istruttoria tecnica e amministrativa esperita la concessione possa essere assentita fino al 31/12/2028, nel rispetto delle clausole e delle condizioni indicate nel disciplinare e nella presente determinazione;

Dato atto che:

- come previsto dalla Deliberazione del Direttore Generale n. D.D.G. n. 100 del 20.07.2022, il titolare del trattamento dei dati personali forniti dal proponente è il Direttore generale di ARPAE Dott. Giuseppe Bortone;

- il soggetto attuatore degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali è la Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Centro Dr.ssa Valentina Beltrame e che le informazioni di cui all'art.13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nell'Informativa per il trattamento dei dati personali consultabile presso la segreteria di ARPAE SAC di Modena, con sede in Modena, via Giardini n.472 e disponibile sul sito istituzionale, su cui è possibile anche acquisire le informazioni di cui agli artt. 12, 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679 (RGDP);

Su proposta dell' I.F. del Polo Specialistico demanio acque dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Centro di Arpae dott.ssa Angela Berselli in qualità di responsabile del procedimento,

per quanto precede

Determina

a **di rilasciare**, fatti salvi i diritti dei terzi, a FRANCESCO NERI (C.F. NREFNC84R08F257Z), il rinnovo della concessione per la derivazione di acqua pubblica superficiale in comune di Polinago (MO) ubicata al foglio 16 fronte mappale 289 del N.C.T., utilizzata per l'irrigazione di colture orticole, con portata massima d'esercizio pari a 1 litro/sec e per un quantitativo massimo prelevabile annuo di mc 600 - proc. MO17A0014;

b **di approvare** il disciplinare allegato, parte integrante della presente determinazione, sottoscritto per accettazione dal concessionario in data 18/07/2024, in cui sono contenuti gli obblighi e le condizioni da osservare nell'esercizio della concessione, nonché la

descrizione e le caratteristiche tecniche delle opere di presa;

c **di stabilire** che la concessione è valida fino al **31/12/2028**;

d **di dare atto** che, in caso di mancato pagamento dei canoni, si procederà al recupero coattivo degli stessi secondo quanto previsto dall'art. 51 della L.R. n. 22.12.2009, n. 24;

e **di ricordare** che tutte le derivazione afferenti ai corpi idrici individuati ai sensi della Direttiva 2000/60/CE sono soggette a verifica di congruità agli obiettivi da raggiungere al 2027. Qualora tale verifica rilevi la non congruità agli obiettivi sopracitati si dovrà procedere alla modifica delle condizioni fissate dal relativo disciplinare o alla revoca dell'atto concessorio;

f **di rendere noto** che i canoni, la cauzione e le spese di istruttoria sono introitati su appositi Capitoli del Bilancio della Regione Emilia-Romagna;

g **di attestare** che l'originale del presente atto è conservato presso l'archivio informatico di ARPAE;

h **di notificare** al Concessionario il duplicato informatico del presente atto tramite PEC;

i **di dare atto** che la presente concessione, redatta in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, poiché l'imposta di cui all'art. 5 del DPR n. 131/1986 risulta inferiore a euro 200,00;

j **di stabilire** che, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento si procederà alla pubblicazione sul sito web di www.arpae.it nella sezione "Amministrazione trasparente";

k **di informare** che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque Pubbliche e al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144 del R.D. n. 1775/1933, all'Autorità giurisdizionale amministrativa per controversie aventi ad oggetto atti e provvedimenti relativi a rapporti di concessione di beni pubblici, ai sensi del D.Lgs. n.104/2010, art. 133 comma 1 lettera b), nonché all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda le controversie concernenti canoni ed altri corrispettivi.

La Responsabile del Servizio
Autorizzazioni e Concessioni
di ARPAE Modena
Dott.ssa Valentina Beltrame

ALLEGATO PARTE INTEGRANTE

ARPAE

Servizio Concessioni e Autorizzazioni (S.A.C.) di Modena

Unità Demanio Acqua

DISCIPLINARE DI CONCESSIONE

contenente gli obblighi e le condizioni cui dovrà essere vincolato il rinnovo della concessione per la derivazione di acqua pubblica superficiale richiesta da **FRANCESCO NERI** (C.F. NREFNC84R08F257Z), codice procedimento **MO17A0014**.

ART. 1 - QUANTITATIVO DEL PRELIEVO E DESTINAZIONE DI USO DELL'ACQUA

1.1 - Portata nominale di prelievo derivazione: **1 l/s**;

1.2 - Quantitativo massimo del prelievo **600 mc/anno**

1.3 La risorsa può essere utilizzata esclusivamente per l'irrigazione di colture orticole, con sistema di distribuzione a goccia, messe a dimora su un terreno avente estensione superficiale pari a ha 0,3.

ART. 2 - LOCALIZZAZIONE DEL PRELIEVO E DESCRIZIONE DELLE OPERE DI DERIVAZIONE

Le caratteristiche tecniche dell'opera di presa, sono riassunte nel quadro seguente:

Corso d'acqua	Torrente Rossenna (sponda sinistra)
Dati catastali NCT Comune di Polinago	Foglio 16 fronte mappale 289
Coordinate UTM-RER	X=637.253 Y=917.557
Caratteristiche opere di presa	Motopompa mobile e tubazioni mobili rimosse quando non è in atto la derivazione
Corpo idrico	IT080120100000003ER
Valutazione ERA su base cumulativa dei prelievi presenti nel corpo idrico	Attrazione

ART. 3 - DURATA DELLA CONCESSIONE

3.1 La concessione è assentita fino al **31/12/2028** fatto salvo il diritto del concessionario alla rinuncia.

3.2 Qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la derivazione è stata autorizzata, è facoltà del Servizio concedente di:

- dichiarare la decadenza della concessione, al verificarsi di uno qualsiasi dei fatti elencati all'art. 32, comma 1, del R.R. 41/2001;
- revocare la concessione, ai sensi dell'art. 33 del R.R. 41/2001, senza che il concessionario abbia diritto a compensi o indennità alcuna.

ART. 4 - RINNOVO DELLA CONCESSIONE

4.1 Qualora all'approssimarsi del termine della concessione persistano i fini della derivazione, sarà cura del concessionario **presentare istanza di rinnovo prima della sua scadenza.**

4.2 Nel caso in cui il concessionario non intenda procedere al rinnovo della concessione dovrà darne comunicazione a questo Servizio prima della scadenza della stessa. In questo caso, per quanto riguarda gli adempimenti necessari, vale quanto indicato all'art. 7 punto 5 del presente disciplinare.

ART. 5 - CANONE DELLA CONCESSIONE

5.1 Il canone dovuto per l'annualità in corso è di **€ 14,24** da versare anticipatamente al rilascio della concessione.

5.2 Per gli anni successivi il concessionario è tenuto a corrispondere il canone **entro il 31 marzo** di ogni anno, adeguato con l'incremento derivato dall'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), disponibili sul sito istituzionale dell'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno, a meno che i canoni non vengano rivisti con deliberazione della Giunta Regionale.

5.3 Il Concessionario è tenuto al pagamento del canone annuo anche se non può o non vuole fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa, fatto salvo il diritto di rinuncia, nel qual caso l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.

5.4 La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, non dà luogo a riduzione del canone annuo.

5.5 Il mancato pagamento di due annualità del canone è causa di decadenza del diritto a derivare.

ART. 6 - DEPOSITO CAUZIONALE

6.1 L'importo della cauzione a garanzia degli obblighi e delle condizioni della concessione, è pari ad **€ 250,00**.

6.2 Alla cessazione definitiva della concessione il deposito viene restituito oppure può essere incamerato per accertata morosità.

ART. 7 - OBBLIGHI E CONDIZIONI CUI E' ASSOGGETTATA LA DERIVAZIONE

7.1 Cartello identificativo

Il concessionario è obbligato ad apporre mediante targhetta di segnalazione con opportuna cartellonistica sull'opera di presa o nelle sue immediate prossimità, il codice QR che rimanda ai dati identificativi della derivazione. La targhetta di segnalazione deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione.

Il codice verrà fornito unitamente alla determinazione di concessione. La targhetta deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione.

7.2 Dispositivo di misurazione

Il concessionario, qualora il Servizio concedente lo richieda anche successivamente il rilascio della concessione, dovrà procedere a propria cura e spese alla installazione di idoneo e tarato strumento di misurazione della quantità d'acqua prelevata.

7.3 Variazioni

Ogni variazione relativa all'opera di prelievo, ivi compresa la sostituzione e/o il posizionamento della pompa e la modifica della destinazione d'uso dell'acqua derivata, deve essere preventivamente richiesta al Servizio concedente, che valuterà se autorizzarla. La variazione della destinazione d'uso dell'acqua, senza il preventivo assenso del Servizio, dà luogo a decadenza della concessione.

Ogni variazione relativa alla titolarità della concessione o a cambio di residenza dovrà essere tempestivamente comunicata al Servizio concedente.

7.4 Sospensioni del prelievo

Il concessionario dovrà sospendere ogni prelievo, qualora gli venga comunicato il divieto di derivare acqua e in particolare qualora sul sito:

<https://www.arpae.it/it/autorizzazioni-e-concessioni/stato-idrologico-dei-fiumi-e-divieti-di-prelievo/stato-idrologico-dei-fiumi-in-emilia-romagna-e-divieti-di-prelievo>

l'area dove è presente la derivazione sia colorata di **rosso**.

Nel caso sia colorata di **giallo** l'entità del prelievo dovrà essere diminuita.

7.5 Cessazione dell'utenza (Titolo III del R.R. n. 41/2001)

L'opera di derivazione **non può essere abbandonata senza aver provveduto alla sua disattivazione** a regola d'arte.

Nei casi di decadenza, revoca, rinuncia o nel caso che non si intenda rinnovare la concessione, la ditta titolare è tenuta a comunicare al S.A.C. di Modena la cessazione d'uso della derivazione entro tre mesi dalla sua dismissione ed a porre in atto tutte quelle operazioni tecniche affinché i luoghi vengano ripristinati allo stato originale.

7.6 RESPONSABILITÀ PER DANNI

Sono a totale ed esclusivo carico del concessionario eventuali danni a persone, animali, paesaggio o cose dovute all'esercizio del prelievo.

7.7 Rispetto DMV

Il deflusso minimo vitale (DMV) da lasciare defluire in alveo a valle della derivazione dev'essere pari a **0,18 m³ /sec** nel periodo estivo e a **0,24 m³ /sec** nel periodo invernale;

ART. 8 - OBBLIGHI E CONDIZIONI RELATIVI ALL'ASPETTO IDRAULICO

8.1 Divieti

a) E' espressamente vietato:

- eseguire nell'alveo, nelle sponde e nella fascia di rispetto escavazioni, buche, sbarramenti, manomissioni o alterazioni di qualsiasi genere;
- ingombrare tali aree con cose non strettamente pertinenti l'impianto di prelievo;
- realizzare rampe di accesso all'alveo se non preventivamente autorizzate con atto specifico.

8.2 Gestione delle opere e dell'area circostante

Nell'alveo, nelle sponde e nella fascia di rispetto di 10 metri le tubazioni di condotta dell'acqua dovranno essere di tipo mobile disposte in vista alla superficie, in buono stato, installate

correttamente e dotate di ogni dispositivo idoneo ad assicurarne la tenuta, in modo da evitare la formazione di erosioni, cavità e cedimenti delle sponde fluviali.

I cavi elettrici per l'alimentazione di eventuali elettropompe dovranno essere muniti di adeguate protezioni elettriche e meccaniche ed essere accoppiati alla tubazione di condotta dell'acqua, essendo vietati cavi aerei, volanti o interrati separatamente;

Al fine di prevenire danni accidentali, per una striscia di almeno 10 metri di larghezza lungo le tubazioni e per 10 metri a monte ed a valle dell'opera di presa, il Concessionario dovrà provvedere allo sfalcio della vegetazione spontanea e alla pulizia delle superfici spondali golenali, arginali e delle fasce di rispetto, in modo da rendere l'impianto di attingimento ben visibile. E' vietato allo scopo l'uso di diserbanti.

8.3 Accesso all'area

Il richiedente è tenuto a consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale dell'Amministrazione concedente e agli addetti al controllo ed alla vigilanza, nonché alle imprese da questa incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto.

L'Autorità idraulica che provvede alla manutenzione ordinaria e straordinaria del corso d'acqua fonte del prelievo non è responsabile per danni derivanti da fenomeni idraulici, quali ad esempio piene, alluvioni e depositi alluvionali, erosioni, mutamento dell'alveo e cedimenti spondali.

8.4 Prevenzione dei rischi e mutamenti del paesaggio

L'area in questione rientra nella perimetrazione di aree coinvolgibili dai fenomeni con pericolosità molto elevata PsAI PO art. 9, Ee.

Sono consentiti i cambiamenti delle destinazioni colturali purché non interessanti una fascia di ampiezza di 4 m dal ciglio della sponda ai sensi del R.D. 523/1904.

ARTICOLO 9 - VERIFICA DI CONGRUITA' AGLI OBIETTIVI DI QUALITÀ' PER TUTTI I CORPI IDRICI

9.1 La derivazione in argomento, afferente al corpo idrico di cui trattasi, individuato ai sensi della Direttiva 2000/60/CE, sarà soggetta a verifica di congruità agli obiettivi da raggiungere al 2027, come disposto dalla D.G.R. n. 1195/2016.

9.2 Qualora tale verifica dovesse rilevare la non congruità agli obiettivi sopra citati, si procederà alla modifica delle condizioni fissate nel presente disciplinare e/o alla revoca della concessione, senza che ciò possa dar luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione, fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione.

ART. 10 - SUB-CONCESSIONE

E' vietato cedere a terzi, in tutto o in parte, la risorsa idrica oggetto della presente concessione. L'inosservanza di tale divieto comporta la decadenza dal diritto a derivare.

ART. 11 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

Il concessionario è tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le prescrizioni legislative e regolamentari poste a tutela degli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa idrica.

ACQUISITA FIRMA PER ACCETTAZIONE

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.